

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1613

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZECCHINO, BISCARDI, SCAGLIONE,
PRESTI, ABRAMONTE, BEVILACQUA, BINAGHI, DOPPIO,
LORENZI, MERIGLIANO MAGRIS, BRIENZA, MANIERI
e PASSIGLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1995

Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

ONOREVOLI SENATORI. - La Discoteca di Stato, istituita con il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito dalla legge 3 gennaio 1929, n. 81, i cui compiti sono stati estesi con la legge 18 gennaio 1934, n. 130 e con la legge 2 febbraio 1939, n. 467, è attualmente posta, con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, alle dipendenze dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'eccezionale patrimonio culturale della Discoteca di Stato, soprattutto in campo musicale e in quello dedicato alla raccolta delle voci degli esponenti più ragguardevoli della vita socio-politica e culturale della nazione, non può essere disgiunto dal patrimonio audiovisivo, i cui documenti rappresentano sempre più una fonte di particolare interesse.

In Italia mancano però norme adeguate ed organiche per la regolamentazione della raccolta, tutela, conservazione e fruizione dei beni sonori e audiovisivi, ed in particolare norme che sanciscano la loro autonomia dai documenti tradizionali, manoscritti e a stampa, in relazione alle loro peculiarità culturali e tecniche.

La ragione di questa lacuna va ricercata sostanzialmente nella relativa novità di questi documenti, di cui solo in tempi recenti si è riconosciuta l'importanza per la storia della cultura e della società. Le registrazioni sonore ed audiovisive costituiscono spesso una documentazione insostituibile su aspetti peculiari della cultura nazionale, specie in ambito locale, e sull'evoluzione sociale degli ultimi cinquant'anni. Si pensi all'importanza di tali registrazioni per discipline quali la storia orale e l'etnomusicologia, per le quali spesso rappresentano

l'unica fonte di documentazione. Occorre, inoltre, tener presente che nell'ultimo trentennio, anche grazie alla diffusione delle nuove tecnologie, si è verificata una crescita notevole dell'utilizzo della documentazione sonora e audiovisiva anche nell'ambito delle attività di istituzioni culturali e di ricerca. Questo ha dato vita ad una serie di centri di raccolta, spesso non formalizzati istituzionalmente, di cui non si ha un panorama completo sia in termini di consistenza del patrimonio sia di modalità di gestione.

Pertanto, stante anche l'estrema deperibilità di questo tipo di documenti e la complessità tecnica della loro gestione, è urgente intervenire attuando un'efficace ed organica azione di tutela e valorizzazione e quindi garantirne la conoscenza e la fruizione secondo i principi di una moderna gestione.

La legge che si propone stabilisce, all'articolo 1, la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, estendendo allo stesso la normativa relativa agli Istituti centrali prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

L'articolo 2 definisce i nuovi compiti dell'Istituto ed elenca in particolare le funzioni che esso dovrà espletare in materia di tutela, fruizione, catalogazione e documentazione del patrimonio sonoro e audiovisivo.

L'articolo 3 prevede disposizioni per l'adeguamento funzionale e della dotazione organica e finanziaria del nuovo Istituto centrale.

Si ricorda infine che analoghi disegni di legge sono stati presentati nella X legislatura (atto Senato n. 3001) e nella XI legislatura (atto Senato n. 1113).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Discoteca di Stato, istituita con regio decreto-legge 10 agosto 1929, n. 2223, convertito dalla legge 3 gennaio 1929, n. 81, i cui compiti sono stati estesi con la legge 18 gennaio 1934, n. 130 e con la legge 2 febbraio 1939, n. 467, è trasformata in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi del Ministero per i beni culturali e ambientali. All'Istituto si applicano le disposizioni relative agli Istituti centrali del Ministero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Art. 2.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:

a) all'articolo 12, primo comma, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi»;

b) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - 1. L'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi raccoglie, conserva, tutela e rende accessibili le registrazioni sonore e audiovisive che documentano la cultura, la storia, la società, le tradizioni popolari italiane, nonché la produzione straniera sonora e audiovisiva considerata di particolare rilievo e interesse. L'Istituto acquisisce per deposito obbligatorio due copie delle registrazioni sonore, delle videoregistrazioni e dei documenti multimediali prodotti o distribuiti su licenza in Italia.

2. L'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi esplica funzioni in materia di

tutela, fruizione, catalogazione e documentazione del patrimonio sonoro e audiovisivo e, in particolare:

a) cura la gestione del catalogo nazionale automatizzato e fornisce informazioni sulle collezioni di documenti sonori e audiovisivi esistenti in Italia;

b) studia e definisce gli *standard* per il trattamento e la conservazione dei documenti sonori e audiovisivi;

c) cura la produzione e la vendita della discografia e videografia nazionale dei documenti sonori e audiovisivi prodotti e distribuiti in Italia;

d) promuove iniziative di coordinamento dei programmi e dei progetti delle regioni e degli enti locali relativi ai documenti sonori e audiovisivi;

e) collabora con le università, gli istituti culturali e di ricerca pubblici e privati per la realizzazione di programmi e progetti comuni;

f) corrisponde con istituti stranieri, pubblici e privati, e con organismi internazionali operanti nel settore;

g) collabora con la RAI - Radiotelevisione italiana ai fini di un reciproco scambio di informazioni in merito al rispettivo patrimonio di registrazioni sonore e audiovisivi e alla sua più efficace conservazione, gestione e fruibilità e per la realizzazione di progetti comuni;

h) diffonde la conoscenza del patrimonio sonoro e audiovisivo al fine di valorizzarlo curando, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, attività promozionali e manifestazioni a carattere nazionale ed internazionali.

3. Per il raggiungimento delle finalità previste dal comma 2 l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi attiva accordi e convenzioni con istituzioni pubbliche private italiane e straniere».

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il com-

petente Comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, adegua con proprio decreto le norme di funzionamento dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi ai nuovi compiti e definisce il nuovo organico dell'Istituto.

2. Il personale già in servizio alla Discoteca di Stato è trasferito nell'organico dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. L'organico dell'Istituto centrale sarà integrato anche attraverso l'espletamento di concorsi. Al personale precedentemente in servizio alla Discoteca di Stato saranno riconosciuti l'anzianità, la professionalità e i titoli di servizio acquisiti.

3. L'assegnazione alla Discoteca di Stato di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 1981, n. 74, a decorrere dal 1995 è determinata ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

